GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Lunedì, 13 agosto 1923** **Numero 190**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86) — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1669.
Modificazione alle tariffe postali per le stampe periodiche. Pag. 5705

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1662.
Disposizioni complementari circa le attribuzioni del Commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato . . . Pag. 5706

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1670.
Modificazioni al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, relativo alle indennità da corrispondersi per il servizio notturno al personale postale, telegrafico e telefonico . . . . . Pag. 5706

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1671.
Apertura di Istituti nautici a titolo privato . . Pag. 5707

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1714.
Aggiunta all'art. 12 del testo unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia. Pag. 5707

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. 1718.
Autorizzazione al comune di Trieste a garantire esclusivamente coi proventi del dazio consumo le anticipazioni di complessive lire 36,000,000 ottenute coi Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160 . . . . . Pag. 5708

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1557.
Costituzione in ente morale dell'associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », di Massa . . . . . . Pag. 5708

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1558.
Erezione in ente morale dell'ospedale civile di Castellamare Adriatico . . . . Pag. 5708

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1576.
Istituzione di un posto di vice-console presso la R. Legazione in Buenos Aires. . . . . Pag. 5708

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1622.
Modificazione all'art. 3 del regolamento del comune di Cutigliano (Arezzo) per l'applicazione della tassa di soggiorno. Pag. 5708

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Sgurgola (Roma), di Forgaria (Udine), di Valle Castellana (Teramo), di Cassano Murge (Bari), di Bolognetta (Palermo), di Pachino (Siracusa), di Rapallo (Genova), di Montelparo (Ascoli Piceno) e di Cutro (Catanzaro). . . . . Pag. 5709

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 giugno 1923.
Rimozione del sindaco di Medana (Udine). . . Pag. 5713

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Commissariato generale dell'emigrazione: Disposizioni riguardanti il personale . . . . Pag. 5713

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 5714

Ministero delle poste e dei telegrafi: Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di marzo 1923 Pag. 5715

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1669.
Modificazione alle tariffe postali per le stampe periodiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269, relativo alla sistemazione delle nuove provincie;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, che apporta modificazioni alle tariffe postali;

Riconosciuta l'opportunità di rivedere le tariffe di spedizione delle stampe periodiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tariffe postali stabilite col R. decreto n. 1638 del 17 dicembre 1922, sono introdotte le seguenti modificazioni a datare dal 1° settembre 1923:

a) giornali quotidiani in conto corrente:

per ogni esemplare non eccedente il peso di grammi 50 . . . . L. 0.009
per ogni 25 gr. o frazione di 25 gr. oltre i primi 50 grammi . . . . » 0.005

b) giornali, riviste, rassegne e simili in conto corrente che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente il peso di grammi 50 . . . . » 0.012
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi oltre i primi 50 grammi . . . . » 0.01

c) giornali, riviste, rassegne e simili in conto corr. che escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente il peso di grammi 50 . . . . » 0.01
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi oltre i primi 50 grammi . . . . » 0.01

d) giornali, riviste, rassegne e simili in conto corrente che escano almeno una volta ogni semestre; cataloghi, bollettini e listini di commercio di qualsiasi periodicità, purchè escano almeno una volta ogni semestre:
per ogni esemplare non eccedente il peso di 50 grammi . . . . » 0.05
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi oltre i primi 50 grammi . . . . » 0.02

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 56. — GISCI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1662.
Disposizioni complementari circa le attribuzioni del Commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
Visto il R. decreto 1° febbraio 1923, n. 200;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681, modificato dall'art. 1 del R. decreto 1° febbraio 1923, n. 200, è aggiunto il comma seguente:
« Il Commissario straordinario potrà deliberare, di propria iniziativa, anche quei provvedimenti per i quali la legge 7 luglio 1907, n. 429, prescrive la preventiva proposta del Direttore generale; e così pure delibera in via definitiva i provvedimenti disciplinari di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 della legge stessa ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 49. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1670.
Modificazioni al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, relativo alle indennità da corrispondersi per il servizio notturno al personale postale, telegrafico e telefonico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 296;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio di guardia notturna di cui all'art. 4 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, è prestato normalmente dalle ore ventidue alle ore sei e non dispensa l'agente dall'orario d'obbligo.
Qualora, peraltro, esigenze di servizio richiedano che la guardia notturna sia prestata anche prima delle ore ventidue o dopo le ore sei, le ore eccedenti sono considerate in conto dell'orario normale d'obbligo.
E' pure considerato in conto dell'orario normale d'obbligo il periodo di tempo impiegato, a giudizio della direzione da cui l'agente dipende, durante il servizio di guardia notturna in operazioni di servizio, quali lo scambio dei dispacci, la vuotatura delle cassette, la pulizia del locale, ecc.

Art. 2.

L'indennità prevista all'art. 5 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, è corrisposta ai capi turno ed ai sottocapi quando abbiano alla loro dipendenza almeno cinque unità.
Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 57. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1671.
Apertura di Istituti nautici a titolo privato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 22 aprile 1923, n. 980, relativo alla soppressione di alcuni istituti nautici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quelli delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di 30 anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un istituto di istruzione nautica purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1° Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti dovuti per insegnare in una scuola media governativa o titoli equipollenti;

2° Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà stata annunciata al pubblico l'apertura dell'istituto. Modificazioni al sovra indicato programma debbono essere annunciate con eguale pubblicità;

3° Che l'istituto sia sempre aperto ad ogni persona cui il Ministro abbia dato speciale incarico di ispezionarlo;

4° Che per l'educazione fisica si uniformi a quanto è stabilito per gli alunni degli istituti nautici.

Art. 2.

Chi vuole usare della facoltà di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al Ministero della marina, tre mesi prima dell'inizio delle lezioni.

Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati all'istituto.

Il Ministero, riconosciuta la regolarità dei documenti, deve accertarsi, a mezzo di un suo delegato, della idoneità dei locali ed assumere tutte le necessarie informazioni sulla moralità del richiedente.

Se entro due mesi dalla domanda, non interviene per parte del Ministero un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, l'istituto può essere aperto, e, finchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non può essere chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principî che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato e la salute degli allievi.

Se però l'istituto non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui può esserlo, a tenore di questo articolo, la domanda sarà considerata come non avvenuta.

Art. 3.

I motivi dell'opposizione all'apertura di un istituto possono essere sottoposti, sull'istanza del richiedente, al giudizio del Consiglio dell'istruzione nautica.

Al giudizio dello stesso Consiglio devono essere sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi istituti.

In ogni caso alla chiusura non si può far luogo se non per decreto Ministeriale.

Art. 4.

Gli istituti che vengono aperti senza che si sia adempiuto alle prescrizioni degli articoli 1 e 2, sono senz'altro chiusi e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa estensibile dalle 1000 alle 5000 lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da 6 giorni a 3 mesi.

Art. 5.

Gli istituti nautici soppressi col R. decreto 22 aprile 1923, n. 980, potranno proseguire nel loro esercizio a titolo privato, ed a carico degli enti locali, purchè gli enti medesimi facciano pervenire al Ministero della marina, entro il 30 settembre 1923, la dichiarazione di sottoporsi alle condizioni stabilite dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 58. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1714.
Aggiunta all'art. 12 del testo unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, concernente il testo unico delle disposizioni legislative per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 12 del testo unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia è aggiunto il seguente comma:

« Con le stesse modalità possono essere legalmente riconosciuti sia istituti autonomi per le case economiche, sia sezioni per case economiche presso istituti autonomi per le case popolari. Dove già esiste un istituto per case popolari, esso potrà prendere l'iniziativa o di istituire nel proprio seno una sezione autonoma o di creare un separato istituto per le case economiche. In questo secondo caso ha facoltà di concorrere, anche sotto forma di mutui e sovvenzioni e nei limiti delle proprie disponibilità, alla formazione dei mezzi necessari al funzionamento e di avere la propria rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 100. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. 1718.
Autorizzazione al comune di Trieste a garantire esclusivamente coi proventi del dazio consumo le anticipazioni di complessive lire 36,000,000 ottenute coi Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che in base ai Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, il comune di Trieste ha ottenuto due anticipazioni, rispettivamente di lire 34,000,000 e lire 2,000,000 e ne ha garantiti l'ammortamento cinquantennale mediante rilascio di delegazioni sulle addizionali comunali alle imposte erariale dirette od indirette;

Visto il Regio decreto 25 marzo 1923, n. 725, col quale si dispone il passaggio alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dal 1° aprile 1923, dei servizi e delle attribuzioni riguardanti le anticipazioni di cui ai suddetti decreti e si fa riserva di stabilire con decreto Ministeriale le relative modalità;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1923, n. 139969, che determina le modalità stesse e dispone che le anticipazioni contemplate dagli anzidetti decreti siano amministrate dalla Cassa depositi e prestiti secondo le norme del suo istituto;

Ritenuta la necessità di provvedere affinchè il comune di Trieste possa al fine di concretare operazioni finanziarie con istituti di credito ordinario, garantire esclusivamente coi proventi del dazio consumo l'ammortamento delle due anticipazioni di complessive L. 36,000,000;

Visto l'art. 76 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Trieste, per l'ammortamento delle anticipazioni ottenute in base ai Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, è autorizzato a vincolare a favore della Cassa depositi e prestiti esclusivamente i proventi del dazio consumo nella misura corrispondente all'ammontare delle annualità comprensive di capitale e di interessi.

Qualora la riscossione del dazio consumo cessi di essere gestita dal Regio Governo, la prestazione di garanzia su tale cespite, a favore della Cassa depositi e prestiti, è subordinata all'applicazione del disposto di cui alle lettere *B* e *C*, dell'articolo 76 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 104. — GISCI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1557.
Costituzione in ente morale dell'associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », di Massa.

N. 1557. R. decreto, 14 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si costituisce in ente morale l'associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Massa, e si approva il relativo statuto organico.

Registrato alla Corte dei conti il 25 *luglio* 1923.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1558.
Erezione in ente morale dell'ospedale civile di Castellamare Adriatico.

N. 1558. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ospedale civile di Castellamare Adriatico viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, con separata gestione, e ne è approvato lo statuto organico.

Registrato alla Corte dei conti il 25 *luglio* 1923.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1576.
Istituzione di un posto di vice-console presso la R. Legazione in Buenos Aires.

N. 1576. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, si dispone che in sostituzione del R. Consolato di seconda categoria a Buenos Aires sia istituito presso la R. Legazione in Buenos Aires un posto di vice console di prima categoria con l'annuo assegno di L. 20,000, e che la R. Legazione in Buenos Aires eserciterà la giurisdizione consolare sulla città ed il territorio federale di Buenos Aires.

Registrato alla Corte dei conti il 27 *luglio* 1923.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1622.
Modificazione all'art. 3 del regolamento del comune di Cutigliano (Arezzo) per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 1622. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si omologa la modificazione apportata all'articolo 3 del regolamento del comune di Cutigliano (Arezzo) per l'applicazione della tassa di soggiorno, ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 10. — GISCI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Sgurgola (Roma), di Forgaria (Udine), di Valle Castellana (Teramo), di Cassano Murge (Bari), di Bolognetta (Palermo), di Pachino (Siracusa), di Rapallo (Genova), di Montelparo (Ascoli Piceno) e di Cutro (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sgurgola, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

In seguito a numerose denunzie presentate contro l'amministrazione comunale di Sgurgola è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose irregolarità nel funzionamento di quella civica azienda.

Le condizioni finanziarie del Comune sono assai difficili e ciò nonostante è stata costantemente ritardata la compilazione dei ruoli per le tasse comunali; non è stato finora compilato il bilancio per l'esercizio in corso; è stato completamente trascurato l'esame dei conti; le rendite patrimoniali hanno subito ingiustificate e notevolissime riduzioni, la vendita di legna del bosco comunale è stata eseguita a condizioni svantaggiose e con deficientissimo controllo.

Per la riscossione del dazio si sono avuti contemporaneamente ed indebitamente due appaltatori l'uno per il dazio dovuto in base alla vecchia tariffa, l'altro per la riscossione dei nuovi aumenti di tariffa successivamente deliberati, dando luogo a confusionismo sommamente pregiudizievole.

I pubblici servizi sono in abbandono; trascurati i servizi attinenti all'igiene; in pessime condizioni la viabilità ed il cimitero.

Non è stato finora sistemato il servizio della nuova gestione esattoriale; taluni amministratori hanno avuto interesse in lavori comunali.

L'incuria dell'amministrazione per le più vitali esigenze della civica azienda ha provocato nella popolazione una vivissima ostilità che dall'ulteriore permanenza in carica della rappresentanza elettiva può trarre motivo per gravi perturbamenti della pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riorganizzare i servizi e sistemare le finanze dell'Ente, si rende perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sgurgola, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Italo Lanfrè, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Forgaria in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Il Consiglio comunale di Forgaria si trova di fatto nell'impossibilità di funzionare perchè, per decessi, decadenze e dimissioni, ha perduto 4 sui 20 suoi componenti, mentre altri 9 sono stabilmente emigrati a scopo di lavoro.

Profittando di tale situazione, poco prima della partenza di alcuni consiglieri, la Giunta municipale riuscì ad ottenere dal Consiglio una delegazione generica a compiere tutte le operazioni che ritenesse convenienti nell'interesse del Comune, salvo a darne relazione. Valendosi di detta delegazione e rimasta libera da qualsiasi efficace controllo, la Giunta, abusando dei poteri eccezionali previsti dall'articolo 140 della legge comunale e provinciale, ha gravemente compromesso gli interessi dell'Ente, con irregolarità ed arbitri che hanno suscitato un vivo risentimento nella cittadinanza.

Un Commissario inviato dal Prefetto ha rilevato negli uffici municipali un disordine tale da non consentire un esauriente esame delle condizioni della finanza e delle contabilità comunali; è risultato che le sovraimposte per l'anno 1922 erano stabilite in misura eccessiva e la distribuzione del carico tributario inspirata a criteri partigiani; gravi abusi e violazioni di legge si sono commessi per favorire un impiegato provvisorio che aspirava alla stabilità nel posto.

Tale stato di cose, mentre pregiudica gravemente gli interessi della civica azienda, ha d'altronde determinato un preoccupante malcontento, che minaccia di provocare perturbamenti con imprevedibili conseguenze.

Anche per motivi di ordine pubblico, oltre che per la necessità di porre riparo agli inconvenienti rilevati dall'inchiesta, si rende pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Forgaria, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Adamo Molinari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valle Castellana, in provincia di Teramo.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Valle Castellana, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce gravi irregolarità.

E' stata completamente trascurata la realizzazione di crediti e si è deliberato lo svincolo della cauzione dell'ex tesoriere nonostante il debito accertato a suo carico dal Consiglio di prefettura; la gestione del patrimonio comunale è completamente negletta e subordinata ad intenti partigiani; l'applicazione delle tasse ha dato luogo a gravi sperequazioni; sono stati rilevati abusi nelle erogazioni per rimborso di spese forzose, nella concessione di sussidi e nella fornitura gratuita di medicinali; non è stato curato il recupero d'imposta che il Comune paga per terreni usurpati, nè la rivendita dei terreni stessi.

I pubblici servizi sono trascurati; deficiente l'assistenza medica, il servizio di assistenza ostetrica manca completamente; irregolare il servizio veterinario; insufficiente ed in deplorevoli condizioni di manutenzione i cimiteri; pessima la viabilità; mentre la totale assenza di controllo ha reso possibili abusi in lavori di sistemazione stradale con sussidio dello Stato.

L'ufficio comunale è in grave disordine; il servizio di tesoreria funziona irregolarmente, e non sono stati resi i conti dall'esercizio 1914 in poi.

Le deduzioni fornite dall'amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e perciò, tenuto conto anche della inerzia degli amministratori e della nessuna coesione della compagine consigliare, che non offre la possibilità alla Giunta di svolgere un'azione efficace a vantaggio della civica azienda, appare indispensabile lo scioglimento del consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 13 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valle Castellana, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Umberto Milanesi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cassano Murge, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

In seguito a numerosi reclami presentati contro l'amministrazione comunale di Cassano Murge, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita una inchiesta che ha posto in luce il gravissimo disordine di quella civica azienda.

Le finanze comunali sono ridotte in condizioni assai preoccupanti per l'insincerità dei bilanci, per la ritardata riscossione delle tasse e per la larghezza con cui sono state impegnate le spese, e mentre gli impiegati non sono da vari mesi pagati, molti creditori minacciano il Comune di atti esecutivi; gli uffici comunali sono in grave disordine, lavori e forniture sono stati irregolarmente eseguiti in economia, ed in essi hanno anche avuto parte amministratori; è stata trascurata la riscossione dei canoni dovuti dai quotisti dei beni comunali; amministratori ed impiegati hanno avuto indebito maneggio di pubblico denaro, l'applicazone delle tasse ha dato luogo a gravi sperequazioni.

I pubblici servizi sono trascurati; la gestione approvvigionamenti ha proceduto in modo anormale ed è stato rilevato il disordine della relativa contabilità; il servizio di tesoreria funziona irregolarmente; è stata usata un'eccessiva tolleranza all'appaltatore daziario.

Gli addebiti relativi alle cennate irregolarità, sono stati contestati all'amministrazione che ha dato deduzioni non soddisfacenti.

In tali condizioni, e tenuto conto della situazione nella quale è venuta a trovarsi la rappresentanza elettiva in seguito alle dimissioni di sette sui venti suoi componenti, appare necessario affidare il compito di riordinare e sistemare la civica azienda ad un amministratore straordinario, procedendo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 20 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cassano Murge, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor De Franciscis prof. Pasquale, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bolognetta, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, recentemente eseguita, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Bolognetta ha posto in luce le anormali condizioni di quella civica azienda e, particolarmente, dei pubblici servizi. Disordinato l'ufficio comunale, in stato di deplorevole abbandono il cimitero, completamente trascurata la nettezza urbana, pessima la viabilità; soppressa la pubblica illuminazione; abolito l'armadio farmaceutico, deficente la polizia rurale.

Le condizioni finanziarie del Comune sono difficili, ed a ciò concorre anche la compilazione di bilanci insinceri; il carico tributario è sperequato; sono state impegnate spese eccessive per compilazione di progetti d'opere pubbliche inadeguate alla potenzialità economica del Comune.

La incuria per le maggiori esigenze della popolazione e l'azione partigiana degli amministratori, hanno determinato un vivissimo

malcontento che rende assai delicata la situazione e fa seriamente temere per la pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per le necessità di riorganizzare la civica azienda, si rende, perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bolognetta, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Genduso, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pachino, in provincia di Siracusa.

MAESTÀ,

In seguito a numerose denuncie sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Pachino, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata disposta una inchiesta che ha posto in luce numerose manchevolezze ed irregolarità.

L'ufficio comunale è in grave disordine ed ai posti d'organico è stato provveduto con personale di nomina provvisoria. I pubblici servizi funzionano irregolarmente: non è stato compilato l'elenco dei poveri; il servizio di nettezza urbana è stato riaffidato irregolarmente ad un appaltatore già precedentemente dichiarato decaduto per inadempienza; la pubblica illuminazione, gestita in economia, è deficiente, nonostante l'onere rilevante per il Comune; la viabilità è in pessime condizioni; il servizio di polizia mortuaria è trascurato.

Sono state rilevate irregolarità sul servizio di riscossione del dazio; pubblici lavori sono stati concessi a trattativa privata senza autorizzazione; in alcune forniture hanno avuto parte amministratori del Comune; il sindaco ha avuto indebito maneggio di danaro; la compilazione dei ruoli e dei bilanci è stata sempre effettuata con ritardo; l'applicazione delle tasse ha dato luogo a gravi sperequazioni.

Le deduzioni fornite dall'amministrazione comunale in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti; e l'azione disordinata che essa ha finora spiegato ha provocato aspre divergenze in seno allo stesso Consiglio, sicchè tredici consiglieri sui trenta assegnati al Comune, hanno già rassegnato le dimissioni.

In tali condizioni appare necessario affidare ad un amministratore straordinario la riorganizzazione dei pubblici servizi procedendo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Ed in tal senso provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 6 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pachino, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Pasquale Pagano, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rapallo, in provincia di Genova.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Rapallo, affidata nelle elezioni generali del 1920 agli esponenti dello stesso partito che già precedentemente aveva il governo della civica azienda, e impersonata da circa dodici anni dallo stesso sindaco, ha ripetutamente dato luogo a reclami e proteste. Dopo una prima inchiesta che rilevò non poche deficienze, il persistere delle denuncie determinò recentemente una nuova inchiesta che ha posto in luce altre numerose e più gravi irregolarità.

La Giunta municipale ha indebitamente avocato a sè ogni potere deliberativo, abusando di deliberazioni d'urgenza e riducendo il compito del Consiglio comunale alla semplice ratifica delle deliberazioni stesse; il servizio di tesoreria non consente un idoneo controllo al Comune; la gestione del dazio in economia non presenta le necessarie garanzie; amministratori ed impiegati hanno avuto indebito maneggio di pubblico danaro.

Sono state riscontrate irregolarità non lievi nella concessione d'esercizio del Casino municipale e nella destinazione dei relativi proventi, nonchè di quelli della tassa di soggiorno; nel collocamento di un prestito per obbligazioni; nella locazione di beni patrimoniali, nell'assunzione di personale per i vari servizi; nell'esecuzione di lavori in economia.

Sono stati trascurati problemi di vitale interesse per il Comune, come quelli della fognatura, della sistemazione del torrente Bogo e della completa sistemazione della strada a mare.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'amministrazione ha presentato deduzioni non soddisfacenti e tali da non dare affidamento per una più regolare gestione della civica azienda; e poichè d'altro lato i sistemi finora seguiti dagli amministratori hanno provocato anche vivaci manifestazioni di protesta da parte della popolazione, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme avviso manifestato dal Consiglio di Stato il 27 giugno u. s., lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rapallo, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor gr. uff. Giovanni Muffone, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montelparo, in provincia di Ascoli Piceno.

MAESTA,

In seguito a ricorsi presentati contro l'Amministrazione comunale di Montelparo, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce gravi irregolarità nel funzionamento di quella civica azienda.

Non è possibile un esatto accertamento delle condizioni finanziarie del Comune per la mancata compilazione dei conti dall'esercizio 1913 in poi e per l'assoluto disordine delle scritture contabili dell'ufficio comunale. La fornitura del brecciame è stata eseguita a trattativa privata senza autorizzazione e senza controllo; sono stati indebitamente asportati dalla casa comunale libri antichi e pregevoli, si sono verificati abusi nel taglio e nello spurgo dei boschi comunali, sono state erogate somme per opere non consentite; la ripartizione del carico tributario è sperequata. Nella fornitura gratuita dei medicinali sono stati rilevati gravi abusi e favoritismi; l'andamento in genere di pubblici servizi è deficiente e tutta la gestione dell'azienda è imperniata nella persona del sindaco, del quale gli amministratori si sono sempre limitati a ratificare passivamente i provvedimenti.

In seguito alla contestazione degli addebiti all'amministrazione, il sindaco ha rassegnato le dimissioni ed il Consiglio comunale, mentre ha respinto tali dimissioni, ha ritenuto di non dover dare alcuna deduzione sui risutati dell'inchiesta, perchè gli addebiti colpirebbero solo la persona del sindaco e non l'opera dell'amministrazione. Di fronte a tale strano contegno e tenuto conto anche della sfiducia ormai diffusa nella popolazione contro gli amministratori che non danno alcun affidamento per una migliore gestione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 27 giugno u. s., lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montelparo, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Vittorio Vianello è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cutro, in provincia di Catanzaro.

MAESTA,

Essendosi dimessi 14 consiglieri comunali di Cutro, sui 20 assegnati per legge e sui 17 in carica, il prefetto di Catanzaro dovette, nel febbraio scorso, affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non ravvisandosi ora conveniente indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre è necessario, d'altra parte, conferire poteri più ampi all'amministratore straordinario, perchè possa adeguatamente provvedere alla sistemazione della civica azienda, che risulta in istato di grave disordine, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cutro, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Dionigi Tucci, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 giugno 1923.
Rimozione del sindaco di Medana (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che rimuove il sindaco di Medana (Udine).

MAESTÀ,

Il sindaco di Medana, Gradnik Giuseppe, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla sua carica ha spiegato una faziosa opera antinazionale, ostentando in ogni occasione atteggiamenti provocatori contro gli elementi del luogo ossequenti alle istituzioni patrie.

Recentemente fece spostare una tabella bilingue indicante la sede municipale in modo che ne rimanesse occultata la dizione italiana, e, violando le disposizioni prefettizie, pubblicò un manifesto scritto di suo pugno soltanto in lingua straniera.

Tali fatti suscitarono nella popolazione di Medana e dei Comuni vicini, un vivo fermento che avrebbe provocato gravi perturbamenti se, a calmare gli animi, non fosse tempestivamente intervenuto il Sottoprefetto di Gradisca; ma il sindaco, avvertito della sua presenza in Municipio, si rifiutò di recarvisi e fu pertanto sospeso dalle funzioni.

Data, però, la gravità della situazione determinata nell'ambiente locale dall'azione svolta dal Gradnik, si rende necessaria una più grave sanzione; ed a ciò provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M., col quale, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 maggio u. s., si fa luogo alla rimozione dalla carica di detto sindaco ed alla dichiarazione di ineleggibilità alla medesima per il periodo di sei mesi

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il signor Gradnik Giuseppe, sindaco di Medana, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla sua carica ha svolto un'azione antinazionale, contraria alle istituzioni, ostentando in varie circostanze atteggiamenti provocatori, che hanno suscitato il più vivo risentimento nella popolazione;

Vista la legge comunale e provinciale ed il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Gradnik Giuseppe, è rimosso dalla carica di sindaco di Medana e dichiarato ineleggibile alla medesima per mesi sei.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Disposizioni riguardanti il personale.

Con R. decreto 7 gennaio 1923:

Si dichiara di nessun effetto il R. decreto 20 marzo 1921 per la parte riguardante la nomina del dott. Pietro Pedrotti a consigliere aggiunto dell'emigrazione.

Con R. decreto 15 febbraio 1923:

Piazzani cav. uff. Adolfo, primo segretario nel Ministero della pubblica istruzione, è nominato consigliere aggiunto nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 3 marzo 1923, e con lo stipendio annuo di L. 12,000 oltre all'assegnazione personale di annue L. 520.

Con decreto Ministeriale 28 febbraio 1923:

Rabby cav. Ezio, Ceppellini cav. Augusto, Giordano cav. Giuseppe, Lampertico dott. Gaetano, Oliveri cav. Umberto, Tommasini cav. Mario, Marchioni dott. Pietro, Grandinetti dott. Eugenio, Fago cav. Cataldo, Abate cav. Giuseppe Maria, segretari, sono nominati primi segretari nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 3 marzo 1923 e con lo stipendio annuo di L. 10,000.

Con decreto Ministeriale 21 marzo 1923:

Moschetti Armando, ragioniere nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, è ricollocato in servizio attivo a datare dal 21 marzo 1923.

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1923:

Soldini Pio, usciere in prova nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, è confermato nell'aspettativa per giustificati motivi di salute per altri tre mesi a decorrere dal 1° maggio 1923, con l'assegno annuo pari al terzo del suo stipendio.

Con decreti Ministeriali 16 giugno 1923:

Platania cav. uff. Giuseppe, R. ispettore scolastico, è nominato segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 16 giugno 1923 e con lo stipendio annuo di L. 8600 oltre all'assegno personale di L. 300.

Corsi cav. Fernando, applicato, è nominato segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 25 giugno 1923 e con l'annuo stipendio di L. 6000.

Di Palma Castiglione dott. comm. Guglielmo Emanuele, consigliere dell'emigrazione, è temporaneamente confermato nella sua attuale destinazione presso l'Ufficio internazionale del lavoro delle Società delle nazioni in Ginevra, ed è posto fuori ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 1° dicembre 1922.

De Maria Leonida, Girardi Adolfo, Sanchez Giuseppe, La Salandra Oscar, Corsi Arnaldo, Longarini Alberto, Sisi Domenico, applicati, sono promossi per merito al grado di archivisti con decorrenza dal 16 giugno 1923 e con lo stipendio annuo di L. 7000.

Con R. decreti 17 giugno 1923:

Paternò di Sessa marchese dott. Giuseppe, reggente a titolo onorifico il R. consolato di Strasburgo, è nominato consigliere aggiunto nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 26 giugno 1923, con l'annuo stipendio di L. 12,000.

Villari comm. dott. Luigi è riamesso nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 16 giugno 1923 ed è iscritto nel grado di consigliere aggiunto occupandovi il posto immediatamente successivo a quello del cav. ufficiale Adolo Piazzani. Con la stessa decorrenza il comm. Villari viene destinato in temporaneo servizio presso il segretariato della Società delle nazioni in Ginevra, e pur conservando i diritti di carriera e di anzianità ad ogni effetto, viene posto fuori ruolo dal Commissariato suddetto.

Rabby cav. Ezio, Giordano cav. uff. Giuseppe, Lampertico dott. Gaetano, Tommasini cav. Mario, primi segretari, sono nominati, per merito assoluto, consiglieri aggiunti dell'emigrazione con decorrenza dal 25 giugno 1923 e con l'annuo stipendio di L. 12,000.

Coletti comm. ing. Silvio, consigliere dell'emigrazione, Marconi comm. Alfredo, capo ragioniere, sono nominati consiglieri superiori dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 18,500, con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Tasco cav. uff. Vincenzo, consigliere aggiunto, è nominato consigliere con l'annuo stipendio di L. 14,000 con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Con decreti Ministeriali 17 giugno 1923:

Ciotti cav. uff. Remigio, capo sezione di ragioneria, è nominato per merito capo ragioniere, con l'annuo stipendio di L. 15,000 con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Risoldi cav. uff. Arturo, capo sezione di ragioneria, è nominato per merito direttore capo divisione di ragioneria con le funzioni ed il titolo di vice-capo ragioniere, con l'annuo stipendio di L. 14,000 e con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Fiori cav. Romeo, primo ragioniere, è nominato per merito assoluto capo sezione di ragioneria con l'annuo stipendio di L. 12,000 oltre all'assegno personale di L. 520 e con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Moschettini rag. Armando, Pazzaglia rag. Gino, ragionieri, sono promossi primi ragionieri con l'annuo stipendo d L. 10,000 e con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Con decreti Ministeriali 20 giugno 1923:

Marcianò dott. Oreste, Tuccimei dott. Tito, Marone dott. Vincenzo, Rossi Longhi dott. Gastone, Roddolo dott. Giacinto, Immirzi dott. Alfonso, Cannone dott. Nicolò, sono nominati segretari nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 6000 e con decorrenza rispettivamente dal 18 giugno, 19 giugno, 20 giugno, 22 giugno, 23 giugno, 24 giugno e 27 giugno 1923.

Con R. decreto 21 giugno 1923:

Oliveri cav. Umberto, primo segretario, è nominato per merito assoluto consigliere aggiunto dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 12,000 e con decorrenza dal 25 giugno 1923, prendendo posto nella graduatoria tra il cav. Gaetano Lampertico ed il cavalier Mario Tommasini.

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1923:

Savi cav. Carlo e Pacchelli Filippo sono nominati applicati nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 1° luglio 1923 e con l'annuo stipendio di L. 4800.

Assegnazioni di stipendi in applicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 14, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Con decreti Ministeriali 14 febbraio 1923:

Rossi comm. Egisto, consigliere superiore dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 18,500 a far tempo dal 1° aprile 1922.

Marconi comm. Alfredo, capo ragioniere, assegnato lo stipendio di L. 17,000 a far tempo dal 1° aprile 1922.

Tasco cav. uff. Vincenzo, dell'Oro cav. uff. Giovanni, Gerbasi cavalier uff. Francesco, Pinto comm. Carmine, Peluso cav. Castaldo, consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 12,000, a decorrere dal 1° aprile 1922, e dal 1° luglio detto anno, aggiunto allo stipendio l'assegno personale di L. 520.

Guida cav. Ugo, Genco comm. Bernardo Attilio, Vagnetti cav. Leonida, consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 12,000 oltre l'assegno personale di L. 520, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Vairo gr. uff. Giuseppe, consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 12,900, dal 1° aprile 1922 e di L. 13,800, dal 1° luglio detto anno.

Rabby cav. Ezio, Ceppellini cav. Augusto, Giordano cav. Giuseppe, Grandinetti dott. Eugenio, segretari, assegnato lo stipendio di L. 6000, oltre L. 2000 di assegno personale, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Oliveri dott. Umberto, segretario, assegnato lo stipendio di L. 6700 oltre L. 2000 di assegno personale a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con decreti Ministeriali 31 maggio 1923:

Colaizzo Carlo, Ruocco Vincenzo, applicati, assegnato lo stipendio di L. 5300 oltre l'assegno personale di L. 515 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Corsi cav. Arnaldo, applicato, assegnato lo stipendio di L. 5300 oltre l'assegno personale di L. 515 dal 1° aprile 1922; e dal 1° luglio detto anno assegnato lo stipendio di L. 5800 oltre L. 15 di assegno personale.

Guttarolo Francesco, applicato, assegnato lo stipendio di L. 4800 oltre l'assegno personale di L. 1015.

Con decreti Ministeriali 14 giugno 1923:

Ansalone comm. prof. Michele, consigliere dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 15,000 oltre l'assegno personale di L. 160, dal 1° aprile 1922, e dal 1° luglio detto anno assegnato lo stipendio di L. 16,000.

D'Ambrosio Massimo, applicato, assegnato lo stipendio di L. 6600 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con decreti Ministeriali 4 luglio 1923:

Lo stipendio assegnato ai capi uscieri Emidi Antonio e Fasoli Francesco col decreto Ministeriale 23 aprile 1923 e quello assegnato al capo usciere Vannelli Pietro col decreto Ministeriale 24 febbraio 1923 è di L. 5200 a decorrere dal 1° aprile 1922. Lo stipendio medesimo, è fissato in L. 5600 a decorrere dal 1° luglio 1923 per compiuto periodo quadriennale.

Parmeggiani cav. Tancredi, archivista, assegnato lo stipendio di L. 9400 a decorrere dal 1° luglio 1923.

Pollastri Gaetano, capo usciere, assegnato lo stipendio di L. 6000 a decorrere dal 1° febbraio 1923 per rettificata anzianità di servizio.

Vinci comm. Adolfo, Buonanno comm. Giuseppe, Pancrazi cav. ufficiale Adolfo, Calimani comm. Felice, consiglieri, assegnato lo stipendio di L. 15,000 oltre all'assegno personale di L. 160 a decorrere dal 1° luglio 1923.

Di Palma Castiglione comm. dott Guglielmo Emanuele, consigliere, assegnato lo stipendio di L. 14,000 oltre l'assegno personale di L. 1160 dal 1° aprile 1922 e quello di L. 15,000 oltre l'assegno personale di L. 160 a decorrere dal 1° luglio 1922.

Con decreti Ministeriali 19 luglio 1923:

Amici Giovanni, Riccardi Giovanni, Giorgi Remo, Ferrante Guglielmo, uscieri in prova, assegnato lo stipendio di L. 4300 a decorrere dal 1° luglio 1923, con l'assorbimento dell'assegno personale di L. 200, che viene soppresso.

Paternò Carlo, Ferretti Costantino, De Gregorio Eugenio, applicati, assegnato dal 1° luglio 1923 lo stipendio di L. 5300 con parziale assorbimento dell'assegno personale di cui sono provvisti e che viene ridotto da L. 1015 a L. 515.

Imbucci Giuseppe, Colocero Giovanni, applicati, assegnato con decorrenza dal 1° luglio 1923 l'anuo stipendio di L. 5300.

Benacchio cav. uff. Alfredo, Pinto comm. Carmine, Peluso cav. Castaldo, consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato, con decorrenza dal 1° luglio 1923, l'annuo stipendio di L. 12,900 con l'assorbimento dell'assegno personale di L. 520.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 9 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	132 88	Belgio	103 54
Londra	106 84	Olanda	9 22
Svizzera	427 68	Pesos oro	17 75
Spagna	325 08	Pesos carta	7 75
Berlino	0 0005	New York	23 36
Vienna	0 0325	Oro	450 74
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 01
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 33
	5.00 % netto	87 04

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di marzo 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	—	51,921	34,244	17,677	225,575	247,583
Mesi precedenti	—	109,959	61,839	48,120	544,349	441,916
Somme totali dell'anno in corso	—	161,880	96,083	65,797	769,924	689,499
Anni 1876-1922	11,037	25,373,573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25,535,453	18,150,126	7,385,327	118,995,718	91,450,147

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	226,253,937 26	—	226,253,937 26	253,738,086 27	
Mesi precedenti	479,104,008 25	—	479,104,008 25	465,471,598 43	
Somme totali dell'anno in corso	705,357,945 51	—	705,357,945 51	719,209,684 70	8,620,436,027 64
Anni 1876-1922	31,157,328,332 45	1,659,563,803 73	32,816,892,136 18	24,182,604,369 35	
Somme complessive	31,862,686,277 96	1,659,563,803 73	33,522,250,081 69	24,901,814,054 05	

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti smarriti prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	—	596	205	391	2,530	2,690
Mesi precedenti	—	1,210	274	936	5,419	4,216
Somme totali dell'anno in corso	—	1,806	479	1,327	7,958	6,906
Anni 1915-1922	385	48,731	12,839	35,892	168,395	147,436
Somme complessive	385	50,537	13,318	37,219	176,353	154,342

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	2,260,358 98	—	2,260,358 98	2,077,466 73	182,892 25
Mesi precedenti	4,351,300 77	—	4,351,300 77	3,382,473 80	968,826 97
Somme totali dell'anno in corso	6,611,659 75	—	6,611,659 75	5,459,940 53	1,151,719 22
Anni 1915-1922	104,075,911 39	2,027,876 53	106,103,787 92	82,277,686 76	23,826,101 16
Somme complessive	110,687,571 14	2,027,876 53	112,715,447 67	87,737,627 29	24,977,820 38

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di marzo	2,016	1,270	746	2,627	4,033,736 45	2,941	4,485,021 86	
Mesi precedenti	3,377	2,430	947	4,478	8,789,576 49	5,584	6,425,655 05	1,912,636 03
Somme totali dell'anno in corso	5,393	3,700	1,693	7,105	12,823,312 94	8,525	10,910,676 91	
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 83
Somme complessive	337,962	212,048	125,914	1,665,867	1,099,305,601 01	2,400,718	1,033,012,965 10	66,292,635 91

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di marzo	1,978	10,831,424 43
Mesi precedenti	1,764	10,878,483 38
Somme dell'anno in corso	3,742	21,709,907 81
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive	531,680	958,154,126 70

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di marzo	118
Mesi precedenti	313
Somma dell'anno in corso	431
Anni 1909-1922	4,669,082
Somma complessiva	4,669,513

Rimasti in corso N. 194,908

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di marzo	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1922	6,421,107 20
Somme complessive	6,421,107 20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di marzo	5,639	28,709,381 65
Mesi precedenti	7,521	35,808,671 83
Somme dell'anno in corso	13,160	64,518,053 48
Anni 1890-1922	1,913,005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,926,165	4,922,820,479 07

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.